

IVA

L'esterometro di novembre 2019 può essere inviato entro il 31 gennaio

di **Fabio Garrini**

La **Legge di bilancio 2020** interviene in tema di **esterometro** modificando la **periodicità**, abbandonando il precedente invio mensile in favore di un più agevole (e ragionevole) invio **trimestrale**.

Tale modifica è pensata per esplicitare i propri effetti con riferimento alle operazioni registrate nel 2020, ma recentemente, nei **forum** tenuti con la stampa specializzata, l'Agenzia ha avuto modo di precisare che lo slittamento di invio **riguarda anche la comunicazione relativa al passato mese di novembre 2019**.

L'esterometro e la periodicità

L'[articolo 1 D.Lgs. 127/2015](#), prevede, con decorrenza dallo scorso **1° gennaio 2019** l'obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica per le operazioni intercorse tra soggetti stabiliti ai fini Iva nel territorio dello Stato, nonché l'obbligo di presentazione di un'apposita comunicazione (il cosiddetto "**esterometro**") per le operazioni effettuate e ricevute con controparti non stabilite ai fini Iva in Italia (disposizione contenuta nel **comma 3-bis**).

Per tali ultime operazioni, infatti, **non essendo previsto l'obbligo di emissione della fattura elettronica**, il legislatore richiede la **presentazione di una specifica comunicazione**.

Va rammentato, comunque, che non vi è obbligo di inserire in tale comunicazione le operazioni per le quali è stata emessa una **bolletta doganale** e quelle per le quali siano state emesse o ricevute **fatture elettroniche**; la ragione di tali esoneri risiede nel fatto che dette operazioni sono **già note all'Amministrazione Finanziaria** (tramite **dichiarazione doganale** ovvero **tramite transito allo Sdi**).

L'adempimento in commento è stato **inizialmente fissato con cadenza mensile**, ma, più recentemente, tale periodicità è stata modificata.

L'[articolo 16, comma 1-bis, D.L. 124/2019](#) (inserito, in sede di conversione, dall'[articolo 1, comma 1, L. 157/2019](#)), modificando l'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#), ha infatti trasformato la periodicità della comunicazione **da mensile a trimestrale**:

*"La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente **entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento**"*

Durante l'incontro con l'Agenzia tenutosi nei giorni scorsi è stato osservato come **non sia stata fissata alcuna decorrenza per tale modifica**, con la conseguenza che il nuovo termine di invio dovrebbe riguardare tutti gli adempimenti in scadenza **successivamente alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. 124/2019** (come detto, infatti, si tratta di una correzione apportata in sede di conversione), la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è avvenuta il **24.12.2019**.

In particolar modo, la questione è stata sollevata in relazione alle operazioni relative al mese di **novembre 2019** che, in base alla precedente periodicità, dovevano essere inviate entro la fine del mese di dicembre scorso, **scadenza che oggi dovrebbe essere letta secondo le nuove regole**, quindi posticipata alla fine del mese di **gennaio 2020**.

L'Agenzia conferma l'interpretazione proposta, ritenendo che tutti gli adempimenti non ancora scaduti il **25 dicembre 2019** (ossia il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione) debbano seguire il nuovo termine.

In altre parole, venendo al caso specifico, **i nuovi termini troveranno applicazione per i documenti emessi o ricevuti dal mese di novembre 2019**.

Saranno pertanto da considerarsi tempestive, osserva l'Agenzia, le comunicazioni effettuate **entro il 31 gennaio 2020**, relative alle operazioni di **novembre e dicembre 2019**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

**NOVITÀ FISCALI 2020: LA LEGGE DI BILANCIO
E IL COLLEGATO FISCALE**

Scopri le sedi in programmazione >